



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LORENZO ORILIA

ANTONELLO COSENTINO

PATRIZIA PAPA

GIUSEPPE TEDESCO

REMO CAPONI

Presidente

Cons. Rel.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

POSSESSO

Ad.10/06/2022

CC

R.G.N.

21705/2018

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso principale iscritto al n. 21705/2018 R.G. proposto da:

(omissis)

.p.A., in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato

(omissis)

con

domicilio presso lo studio di quest'ultimo in

(omissis)

– *ricorrente principale* –

contro

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

on domicilio in (omissis)

, rappresentati e difesi dagli avvocati

(omissis)

(omissis)

– *controricorrenti e ricorrenti incidentali* –

(omissis)

(omissis)

– *intimata nel ricorso principale* –

e nei confronti di

(omissis) (omissis)

S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato

(omissis)

con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in

(omissis)



- controricorrente adesiva al ricorso principale -

(omissis) .r.l.

- intimata nel ricorso principale -

nonché sul ricorso incidentale proposto da

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

(omissis) on domicilio in R(omissis)

rappresentati e difesi dagli avvocati

(omissis) (omissis)

contro

(omissis)(omissis) .A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) con

domicilio presso lo studio di quest'ultimo in (omissis)

*- controricorrente al ricorso incidentale -
e nei confronti di*

(omissis) (omissis) S.p.A. in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

con domicilio presso lo studio di quest'ultimo in (omissis) (omissis)

- intimata nel ricorso incidentale -

(omissis) .r.l.

- intimata nel ricorso incidentale -

(omissis) (omissis)

- intimati nel ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 2441/2018 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il 25/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.



RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. (omissis) s.p.a. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per l'annullamento della sentenza n. 2441/18 del 25.05.18 con cui la Corte di appello di Napoli ha dichiarato estinto il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9389/13 del 23.07.13.

2. Con la suddetta sentenza il Tribunale di Napoli aveva accolto le domande proposte da (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis)

in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su

(omissis) (omissis) e da (omissis)

(omissis) contro (omissis) s.p.a., (omissis) s.p.a. (già (omissis)

(omissis) .p.a.), (omissis) s.r.l., (omissis) (omissis) e (omissis)

(omissis) domande aventi ad oggetto la rimozione delle antenne telefoniche utilizzate da (omissis) e (omissis) e collocate dall'impresa (omissis) .r.l., a richiesta di (omissis) sul lastrico solare, in proprietà dei sigg. (omissis) (omissis) dell'edificio di (omissis) limitrofo a quello di residenza degli attori; oltre al risarcimento dei danni causati alla valutazione commerciale ed alla fruibilità degli immobili degli attori dalla presenza di tali antenne sul fabbricato vicino.

3. La Corte di appello ha accolto l'eccezione di estinzione del giudizio di secondo grado (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di prime cure) avanzata da (omissis) (omissis) sul rilievo della mancata riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione del medesimo conseguita al raggiungimento della maggiore età da parte di (omissis) (omissis)

4. La Corte partenopea ha fondato la propria decisione sui rilievi di seguito sintetizzati.

4.1. (omissis) (omissis) ata il 21 dicembre 1996, si era costituita nel giudizio di appello tramite il padre Roberto Maria



(omissis) quest'ultimo, infatti, la rappresentava legalmente, essendo ella ancora minorenni all'epoca di tale costituzione.

4.2. Il 21 dicembre 2014, con il raggiungimento della maggiore età di (omissis) (omissis) a rappresentanza legale del padre era cessata, così avverandosi l'evento interruttivo di cui all'articolo 299 c.p.c..

4.3. L'evento interruttivo era stato portato a conoscenza delle altre parti dal procuratore di (omissis) (omissis) come previsto dall'art. 300 c.p.c., mediante l'indicazione della data di nascita di costei nella comparsa di costituzione in appello con appello incidentale (notificata alle altre parti, appunto perché contenente impugnazione incidentale); nella indicazione della data di nascita era infatti implicata, senza alcun margine di incertezza, l'indicazione della data di raggiungimento della maggiore età.

4.4. Poiché le ragioni dell'indicazione nella comparsa di costituzione in appello della data di nascita di una parte legalmente rappresentata dal padre possono essere diverse, il dies a quo del termine semestrale di riassunzione non poteva identificarsi con la data del raggiungimento della maggiore età ma andava individuato nella data del 26 ottobre 2016, in cui era stata celebrata l'udienza destinata alla discussione dell'istanza di declaratoria di estinzione avanzata da (omissis) (omissis) el marzo 2016 (su cui vedi sopra, § 3). Si legge in proposito nella sentenza impugnata che «oltre all'evidente elemento intenzionale di provocare un effetto processuale e di sollecitare la Corte a farlo (corretta che sia stata l'indicazione del provvedimento a rendere), sussistono, quanto meno nelle dichiarazioni di udienza, i requisiti di forma prescritti per mettere tutte le parti del giudizio a conoscenza della conseguita maggiore età da parte di (omissis) (omissis) e, ciò che massimamente rileva, l'astensione assoluta dall'attività difensiva» (pag. 20, secondo capoverso).



4.5. L'estinzione consegue quindi, nell'argomentazione della Corte partenopea, alla mancata riassunzione del giudizio di appello nel termine di legge decorrente dal 26 ottobre 2016.

5. Al ricorso di (omissis) .p.a. - proposto contro (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e nei confronti della (omissis) (omissis) .l. e della (omissis) .r.l. - hanno resistito (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) , proponendo altresì ricorso incidentale - notificato, oltre che alla ricorrente principale (omissis) s.p.a., a (omissis) (omissis) r.l., a (omissis) .r.l. e ai signori (omissis) (omissis) (omissis) con cui la sentenza di appello viene censurata per aver collocato la decorrenza del termine di riassunzione dal 26 ottobre 2016 invece che dalla data di raggiungimento della maggiore età da parte di (omissis) (omissis)

6. (omissis) s.p.a. ha depositato controricorso adesivo al ricorso principale.

7. (omissis) s.p.a. ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

8. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 10 giugno 2022, per la quale hanno depositato memoria tanto la ricorrente principale quanto i ricorrenti incidentali.

9. Con i due motivi del ricorso principale (omissis) s.p.a. denuncia, rispettivamente:

9.1. la violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e 305 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa attribuendo efficacia interruttiva del giudizio alle dichiarazioni rese dal procuratore di (omissis) (omissis) nell'udienza del 26 ottobre 2016, nella quale fu discussa l'istanza di estinzione dal medesimo proposta.



9.2. la violazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 300 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, c.p.c., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa dichiarando l'estinzione dell'intero giudizio e non del solo procedimento di cui è parte (omissis)

(omissis)

10. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo, mentre va rigettato il ricorso incidentale.

11. È fermo principio della giurisprudenza di questa Corte che la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto (ex multis, Cass. 19139/2015, Cass. 20809/2018), assumendo il valore di una vera e propria dichiarazione negoziale diretta esplicitamente a provocare l'interruzione (così Cass. 2707/2005).

12. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha escluso che la comunicazione della data di nascita di (omissis) (omissis) contenuta nella memoria di costituzione della stessa in appello fosse idonea a determinare automaticamente l'interruzione del processo al dì del raggiungimento della maggiore età da parte di costei. Donde l'infondatezza del ricorso incidentale.

13. La Corte territoriale ha tuttavia violato il principio di diritto sintetizzato nel paragrafo 11 che precede là dove ha ritenuto idonea ad interrompere il giudizio l'ostensione del fatto interruttivo costituito dal raggiungimento della maggiore da parte di (omissis)

(omissis) effettuata non per provocare l'interruzione del giudizio (mai, del resto, giudizialmente dichiarata) ma per argomentare la tesi giuridica secondo la quale detta interruzione si sarebbe verificata automaticamente - già prima della presentazione e della conseguente discussione dell'istanza avente ad oggetto l'estinzione del giudizio - per il decorso di diciotto anni dalla data di nascita della stessa (omissis) (omissis) indicata nella comparsa



di costituzione. Altro, infatti, è comunicare un evento interruttivo per chiedere l'interruzione del giudizio, altro è comunicarlo per chiedere l'estinzione del giudizio sul presupposto della già avvenuta interruzione del medesimo.

14. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Napoli - davanti alla quale il processo dovrà essere riassunto anche nei confronti di (omissis) e (omissis) (omissis) di (omissis) (omissis) che si atterrà al seguente principio di diritto: la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto e non è fungibile con la dichiarazione di un evento interruttivo volta a far dichiarare non l'interruzione del processo, bensì l'estinzione del medesimo per effetto della mancata riassunzione dello stesso nel termine decorrente dalla data in cui tale evento si è verificato.

15. Il giudice di rinvio provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

16. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso



incidentale, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13, se
dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile il
10 giugno 2022.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Orilia

